

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto Superiore di Studi Freudiani Jacques Lacan - "ISDSF", Scuola di specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R. con Decreto Ministeriale del 01/08/2011, G.U.R.I. n. 199, del 27.8.2011 - Ist. 265 con sede a Catania in via Trieste n. 13, rappresentato dal Gestore Prof. Giovanni Lo Castro, nato a Belpasso (CT) il 18.04.1953 - C.F. LCSGNN53D18A766I - domiciliato in Acicastello (CT), via Badalà n. 6.

E

L'ASUR Marche Area Vasta 2 con Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano - C.F. e P.I. 02175860424 -", di seguito denominato "Azienda", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona il 19.08.1959 e domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione - giusta delega del Direttore Generale ASUR -.

PREMESSO CHE

L'Istituto Superiore di Studi Freudiani Jacques Lacan gestisce la Scuola quadriennale in Psicoterapia, legalmente riconosciuta idonea ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca con Decreto del 01.08.2011 n. 265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199 del 27.08.2011 Anno 152°.

L'Istituto persegue tra i suoi fini la formazione dei propri allievi all'esercizio della Psicoterapia, anche attraverso lo svolgimento di un tirocinio da svolgere presso le Strutture del Servizio Pubblico o private accreditate, ai sensi dell'art. 8 - comma 2 - del D.M. 509 dell'11.12.1998.

Gli Istituti di Psicoterapia riconosciuti, ex art. 3 della Legge n. 56 del 18.02.1989, sono equiparati ai corsi di specializzazione universitari ai fini della concessione del titolo abilitante all'iscrizione agli Albi della Psicoterapia presso gli Ordini degli Psicologi e dei Medici Chirurghi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.08.2009, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.



Art. 2

Oggetto della presente Convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in “Psicoterapia” degli allievi, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, tra gli iscritti dell’Istituto; tale tirocinio verrà svolto presso le Strutture in cui operano Psicologi e Psicoterapeuti che svolgeranno le funzioni di tutor secondo quanto previsto dall’art. 8 del decreto 509/1998.

Nell’ambito di quanto previsto dalla normativa esistente (Legge 56/89 e s.m.i.) gli allievi, iscritti al Corso di Formazione dell’Istituto, dovranno effettuare un totale di almeno 170 ore con le modalità che verranno concordate nel numero e nei periodi tra il Responsabile della Struttura ospitante e il soggetto promotore.

Art. 3

L’Istituto darà comunicazione dei nominativi degli allievi che intendono svolgere il tirocinio presso le Strutture dell’ASUR/Area Vasta 2. Gli allievi, che sono già abilitati dai rispettivi Ordini Professionali di Psicologia o di Medicina, dovranno compilare ogni documentazione, ove richiesta, ed indicare in quali Strutture intendono effettuare il tirocinio di formazione per la Specializzazione in “Psicoterapia”.

Il Responsabile della Struttura ed il Tutor nominato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, effettueranno il colloquio di valutazione con l’allievo, la compilazione dei moduli inerenti la privacy ed il programma del tirocinio in tutta la sua articolazione.

L’ASUR/Area Vasta 2, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l’ammissione degli stessi.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dall’Azienda, previa attestazione del Tutor assegnato. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 4

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Il tirocinio, da effettuarsi durante l’orario di servizio presso le Strutture dell’Azienda, verrà riconosciuto a tutti gli effetti dall’Istituto come facente parte del monte orario del training per la formazione in “Psicoterapia” secondo la vigente normativa.

Art. 5

Per effettuare gli interventi di tirocinio in “Psicoterapia”, l’Azienda metterà a disposizione degli allievi locali e materiali già disponibili presso la stessa.



Art. 6

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento organizzativo del Tutor individuato dall'Azienda o della Struttura ove il tirocinante sarà inserito, e saranno altresì supervisionate da un Didatta dell'Istituto.

Per ogni accesso i tirocinanti avranno cura di compilare un'apposita scheda, predisposta congiuntamente, che conterrà i dati dell'accesso e sinteticamente il tipo di attività seguita.

Art. 7

L'Istituto dichiara che tutti gli allievi inviati in tirocinio presso le Strutture Sanitarie dell'ASUR/Area Vasta 2 sono idonei a svolgere attività in ambiente sanitario.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- Firmare la sua presenza;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale;
- Osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 8

L'Azienda è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico.

L'Istituto assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie professionali e responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'Azienda rimane, pertanto, sollevata da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.

Art. 9

La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di due mesi da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 10

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma – DPR 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente.



Art. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data, li Catania 25/07/2017

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto Sup. Studi Freudiani Jacques Lacan
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Prof. Giovanni Lo Castro)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ISDSF
Prof. Giovanni Lo Castro



ASUR Marche
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maurizio Bevilacqua".

